

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.64

del 02.03.2004

O G G E T T O

TAR PUGLIA-BARI. Ladisa ristorazione, R.R. Puglia, Pastore srl c/
Comune di Molfetta. Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della
delibera di G.C.n.488 del 16.12.2003 (Costituzione e gestione mensa
scolastica in zona P.I.P.).

L'anno duemilaquattro, il giorno due del mese di marzo nella Casa Comunale,
legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 5.3.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 17.02.2004 con prot. n.15, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Vito Di Natale – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla LADISA RISTORAZIONE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Sebastiano Ladisa; R.R. PUGLIA s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Cesare Pinto; PASTORE s.r.l., in persona del suo legale pro tempore Sig. Nicola Pastore, in proprio ed in qualità di componente della costituenda A.T.I.;
- Il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta, è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:
- Della delibera di G.M. n.488 del 16.12.2003, con la quale questa P.A. ha assunto determinazioni in ordine alla proposta di project financing formulata a seguito di avviso pubblico del 03.04.2003;
- Dell’allegato verbale n. 3 del 27.11.03 della Commissione avente ad oggetto l’esame e valutazione della proposta di project financing, nonché dell’allegato piano di ammortamento elaborato dal Responsabile del Procedimento;
- Del verbale della Commissione del 05.11.03 nella parte in cui viene rideterminato il prezzo pro capite di ciascun pasto;
- Di qualunque altro atto anteriore e/o conseguente ad essi connesso, ivi compreso, ove occorra e per quanto di interesse, la nota del Responsabile del Procedimento del 02.01.04, l’eventuale bando di gara indetta per la realizzazione e gestione di una cucina centralizzata, il nuovo piano triennale per le opere pubbliche per il periodo 2004-2006, nonché per la condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti dalle ricorrenti;
- Il ricorrente ritiene necessaria l’impugnativa degli atti de quibus per i seguenti motivi di gravame in diritto: **“1) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge n. 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento.... 2) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 241/90. Violazione dei principi del giusto procedimento, sotto ulteriore autonomo profilo. ... 3) – Violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà. Violazione dei principi dell’autovincolo. Erronea e contraddittoria motivazione.... 4) – Violazione dei principi del giusto procedimento, violazione del dovere di lealtà e correttezza della P.A.. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento....”**;
- Il deducente, ritenendo ricorrenti per lo stesso tutti i presupposti, dal “fumus boni iuris” al pregiudizio, invoca la misura cautelare, chiede l’annullamento degli atti

impugnati e, di conseguenza l'ordine al Comune di Molfetta di procedere all'esame della proposta in termini confacenti alle previsioni di legge in tema di realizzazione di un'opera pubblica a mezzo di project financing e, nella denegata ipotesi di avvenuta celebrazione ed aggiudicazione della gara d'appalto per la realizzazione e gestione di una cucina centralizzata, ovvero nell'ipotesi di mancato inserimento di tale opera nel programma triennale dei lavori pubblici per il 2004-2006, la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti, oltre alla rifusione degli onorari e competenze del giudizio;

- Ritenuto che l'azione posta in essere dalla LADISA RISTORAZIONE s.r.l., R.R. PUGLIA s.r.l., PASTORE s.r.l., come legalmente rappresentate, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto e che si appalesa necessaria, attesa l'importanza della questione, la costituzione dinanzi al TAR Puglia – Bari – per la difesa delle ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Massimo Vitone da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) A) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Massimo Vitone con studio in Bari, alla Via Dalmazia n. 207, per la rappresentanza nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla LADISA RISTORAZIONE s.r.l., R.R. PUGLIA s.r.l., PASTORE s.r.l., come legalmente rappresentate, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.

- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.